



Comune di Novedrate

Provincia di Como

ORDINANZA N° 57

Li, 27/10/2022

**OGGETTO: PROROGA ORDINANZA N. 51/22 DEL 22/09/2022
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI
PERCORSI PEDONALI E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN VIA ISIMBARDI, VIA CESARE CANTU', VIA SAN
GIOVANNI BOSCO PERIODO DAL 29/10/2022 AL 25/11/2022.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Premesso che sono in corso lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali di Via Isimbardi e di Via Cesare Cantù e di rifacimento della pavimentazione stradale di Via San Giovanni Bosco come da approvazione progetto esecutivo;

Considerato che è stata emessa Ordinanza n. 51 del 22/09/2022 del Responsabile dell'Area Vigilanza di lavori in sicurezza lungo la strada denominata Via Isimbardi, Via Cesare Cantù, Via San Giovanni Bosco come da planimetrie inviate dalla ditta richiedente;

Vista la richiesta di PROROGA SENZA VARIAZIONI dei lavori presentata dalla ditta IDEAL SCAVI SRL avente sede legale a Casnate con Bernate (CO) in via Pitagora, 1 pervenuta in data 27/10/2022 Prot. n. 6332/2022;

Considerato che il richiedente nell'Istanza presentata DICHIARA DI NON MODIFICARE O ALTERARE i provvedimenti e le prescrizioni contenute nella Ordinanza originaria n°51/22 del 22/09/2022;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta di proroga di cui sopra e di assegnare ulteriori 28 (ventotto) giorni dal 29/10/2022 al 25/11/2022;

Ritenuto di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di prevenire ogni possibile pregiudizio sia per esigenze di carattere tecnico sia per motivi di incolumità pubblica;

Visto l'art. 107 del d.lgs 18.8.2000 n. 267;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 20, 21, 26, 27 del D.L.vo 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche, nonché gli artt. 29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43 del D.P.R. 16/1 2/92 n° 495 e successive modifiche;

Preso atto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 Luglio 2002 (G.U. no 226 del 26/09/2002) ed in applicazione del medesimo;

Preso atto altresì di quanto previsto dal Decreto interministeriale 04 Marzo 2013 ed in applicazione del medesimo;

Dato Atto che è stata omessa la comunicazione di avvio di procedimento, in quanto non necessaria, tenuto conto della ristrettezza dei tempi intercorrenti fra la data di presentazione della domanda e la data di completamento dell'istruttoria, nonché del fatto che il provvedimento recepisce integralmente quanto richiesto nella domanda.

ORDINA

la PROROGA dei provvedimenti e delle prescrizioni previste e contenute nell'Ordinanza N° 51/22 del 22/09/2022 qui di seguito interamente riportate durante la prima fase:

1. L'ADOZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DI TUTTI I VEICOLI NELLA SOLA CORSIA DI MARCIA DI VIA ISIMBARDI NEL TRATTO DI SEDE STRADALE COMPRESO FRA LA ROTATORIA INTERSEZIONE VIA CESARE CANTU' E VIA SAN GIOVANNI BOSCO;

2. L'ADOZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE A TUTTI I PEDONI VIA ISIMBARDI NEL TRATTO DI MARCIAPIEDE COMPRESO FRA VIA CESARE CANTU' CIV. 5 E VIA SAN GIOVANNI BOSCO;

3. L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO;

4. IL POSIZIONAMENTO DELLA PRESCRITTA SEGNALETICA TEMPORANEA relativa agli interventi ed opere su sede stradale e della delimitazione dei cantieri stradali così come definito dalle norme di cui agli Artt. dal n. 30 al n. 43 del vigente Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada – D.P.R. n. 495/1992 – e secondo le indicazioni che verranno fornite dal personale della Polizia Locale;

TUTTO QUANTO SOPRA

**Proroga dell'ordinanza n. 51 del 22/09/2022
dal giorno 29/10/2022 al giorno 25/11/2022**

PRESCRIZIONI:

È fatto obbligo al richiedente ed alla ditta esecutrice dei lavori, di adottare tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione nei tratti di strada che precedono o che sono adiacenti la zona interessata alla modifica della circolazione in analogia a quanto previsto per l'esecuzione dei lavori su sede stradale ovvero con le modalità stabilite dall'Art. 31 del D.P.R. n. 495/1992.

Non dovranno essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra di loro; a tal fine i segnali permanenti potranno essere adeguatamente oscurati o coperti. Il sistema segnaletico temporaneo da utilizzare durante l'esecuzione della modifica alla viabilità di cui sopra **deve essere conforme** agli schemi ed alle indicazioni disposte dallo specifico Disciplinare tecnico approvato con D.M. 10/07/2002 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- (Supplemento ordinario della G.U. del 26/09/2002).

Tutti i segnali temporanei **dovranno essere saldamente installati in modo da resistere ad eventuali intemperie** ed assicurare la stabilità degli stessi in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica secondo quanto previsto dalle norme dell'Art. 30 del D.P.R. n. 495/92; a tal proposito **viene fatto obbligo alla ditta richiedente di verificare costantemente durante tutta la durata della modifica alla circolazione stradale** la stabilità delle installazioni ed il regolare posizionamento di tutto il sistema segnaletico e di adottare i dovuti accorgimenti per la sicurezza della circolazione.

Coloro che operano in prossimità della delimitazione della zona interessata alla modifica alla circolazione stradale e che comunque sono esposti al traffico dei veicoli, nello svolgimento della loro attività lavorativa, **devono essere visibili** sia di giorno che di notte secondo le modalità previste dall'Art. 37 del già citato D.P.R. n. 495/1992.

La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi all'interno della zona di cantiere **deve comprendere debiti accorgimenti a difesa dell'incolumità dei pedoni** che transitano in prossimità dello stesso cantiere. Analoghi accorgimenti dovranno essere adottati nell'applicazione della presente ordinanza qualora necessari a seguito delle modifiche apportate alla circolazione.

La ditta destinataria del presente atto rimane unica responsabile per eventuali danni alle persone e cose che si dovessero verificare a causa delle modifiche alla circolazione veicolare, delle limitazioni e delle deviazioni di itinerario stradale o per l'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza.

Variazioni nell'applicazione della presente Ordinanza saranno possibili solo effettuando tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale ed attenendosi ad ogni direttiva conseguente, anche verbalmente impartita, dallo stesso.

I trasgressori, qualora il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell'Art.7 del D. Lgs. n°285/1992 (Codice della Strada).

Responsabile cantiere: Sig. XHERRI Ideal

Si dispone altresì che

- L'impresa esecutrice delle opere, **è incaricata di tutte le attività necessarie affinché la presente Ordinanza venga debitamente portata a conoscenza dei residenti e delle attività produttive** ubicate sui luoghi e le strade limitrofe;

- viene fatto obbligo all'Impresa esecutrice delle opere di comunicare con immediatezza e formalmente (fax, mail, ecc...) al Comando di Polizia Locale l'avvenuta esecuzione di quanto disposto con il presente provvedimento e l'avvenuta completa installazione di tutta la segnaletica stradale temporanea;

La presente Ordinanza, la quale si intende revocata all'atto del ripristino della previgente e normale circolazione, si dichiara immediatamente esecutiva e sarà resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, la sua esposizione in modo visibile in loco a cura del richiedente (apposizione su testate di cantiere, barriere stradali, pannello di cui al comma 6° Art. 30 Reg. CdS ecc..), nonché mediante la pubblicazione dell'atto all' Albo pretorio on – line del Comune di Novedrate, di dare adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge, nonché nei consueti modi di diffusione e che sia trasmesso in copia, ciascuno per la propria competenza e opportuna conoscenza a:

- Ufficio Tecnico LLPP e manutenzioni;
- Carabinieri - Cantù;
- SOREU dei Laghi;
- Vigili del Fuoco;
- ASF Autolinee;

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, alternativamente al TAR della Regione Lombardia, ai sensi della legge 1034/1971 e successive modificazioni oppure al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

**Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Comm. Carlo Natella**